



Cristiani per servire

<http://digilander.libero.it/cristianiperservire>

e-mail previtefelice@alice.it

Il Presidente

Ricorso, ai sensi dell'art.1 comma 1° del Protocollo Opzionale, alla “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità” . Distr. Generale 6 dicembre 2006 A/61/61

Spettabile Comitato dell'ONU sulla “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità”.

Petitions Unit (Unitè des requêtes)

Office of the High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations

CH-1211 Genève 10

Switzerland

Ai sensi ed effetti dell'articolo 1° comma 1° del Protocollo Opzionale alla **“Convenzione sui diritti delle persone con disabilità”** (Distr. General 6 dicembre 2006 A/61/611 Sixty-first session) , mi permetto richiedere di ricevere ed esaminare la presente comunicazione a **Ricorso**, in rappresentanza delle persone con disabilità che presentano menomazioni mentali, che “possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società in condizioni di parità con gli altri.” (art.1 comma 2°).

Si chiede l'accoglimento della presente richiesta per la protezione e la difesa della dignità umana sia verso i disabili fisici che verso gli handicappati mentali, in quanto la “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità” non ha valutato la evidente discriminazione operata nei confronti delle persone con disordini psichici.

1.) Per la diversificazione tra disabile fisico e handicappato mentale, l'Italia nella ratifica parlamentare avvenuta il 20 febbraio 2009 con il disegno di legge n.2121 doveva portare nella propria legislazione quelle “appropriate misure legislative” secondo l'art.4 della “Convenzione per i diritti delle persone con disabilità” e “proporre emendamento” ai sensi dell'art.47 comma 1° della stessa “Convenzione”.

“Ogni giorno si verificano casi di violazione dei diritti umani nei confronti di individui affetti da deficit mentali”, ha spiegato il dr. Lee Jong-wook, Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, “purtroppo, troppo spesso a causa di mille altri impegni, queste problematiche si dimenticano e finiscono per essere completamente ignorate, nonostante che esistono diverse proposte per cambiare tale situazione, sia nei Paesi maggiormente industrializzati che in quelli del cosiddetto Terzo Mondo”.

In tema di sicurezza sanitaria internazionale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità nella **“Giornata Mondiale della Sanità 2007”** svoltasi a Singapore ha inviato a tutto il mondo un messaggio di invito ad “investire nella salute, costruire un futuro migliore”.

Dal Rapporto delle Nazioni Unite nella **“Giornata Internazionale dei Diritti Umani”** che si è svolta il 10 dicembre 2006 è emerso che oltre 450 milioni di individui in tutto il mondo soffrono di affezioni mentali, neurologiche o problemi comportamentali **e che il 64% degli Stati membri dell'ONU non hanno mai emanato alcuna legge in materia o che possiede una normativa in tal senso.**

La n/s Associazione ha già manifestato con una Petizione al Parlamento Italiano il 28 maggio 2008 le riserve e le preoccupazioni sulla “confusione involontaria culturale” che si determina circa le modalità e le interpretazioni che il “Documento” potrebbe introdurre non valutando la evidente discriminazione nei confronti delle persone con disordini psichici.

Inoltre ha inoltrato **Ricorso n.44330/06 alla “Corte Europea per i Diritti dell'Uomo” di Strasburgo per una Direttiva Comunitaria con la stessa valenza in tutti gli Stati UE, nei**

confronti della “Commissione Europea per le Petizioni” per incompetenza legislativa della UE nel settore della sanità pubblica compreso l’ambito della infermità mentale in quanto la **Costituzione Europea** non ha specificatamente riconosciuto quale persona quella relativa ai portatori di handicap psichici.

2.) Nel Preambolo della “Convenzione Internazionale sui diritti delle persone disabili” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 6 dicembre 2006 (Prot.Distr.Generale A/61/611), i 191 Stati aderenti hanno convenuto, fra altre, il “riconoscere la diversità delle persone con disabilità”, ma includendo all’articolo 1° “coloro che presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali di lunga durata, che nella loro interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società in condizioni di parità con gli altri” e all’art.3° lettera b) quale principio generale “la non discriminazione”, impegnando all’art. 4 gli Stati “ad adottare appropriate misure legislative”.

Quindi la “Convenzione” ha l’obiettivo precipuo di affermare con notevole incisione che **tutti** i cittadini disabili, specialmente quelli più deboli, **devono godere degli stessi diritti**.

3.) Ciò che non è condivisibile, ripeto, con la “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità” è:

a.) sulla riproduzione e la pianificazione familiare [art.23 lettera b) e 25 lettera a)] in quanto l’accesso ai servizi riproduttivi o salute riproduttiva potrebbero promuovere le contraccezioni, favorire l’aborto, l’eutanasia, le limitazione della nascite, le sterilizzazioni, la non responsabilità dei rapporti sessuali che aumentano l’espandersi dell’epidemia dell’HIV/AIDS disattendendo la procreazione responsabile.

Siamo in sintonia ed unicità di riserve con quanti non approvano le decisione assunte dal Consiglio Mondiale di DPI (Disabled Peoples’ International) e col Vaticano, perché riteniamo essere **“proposte” che offendono la dignità della persona !**

Inoltre, a n/s sommessso avviso, in contrasto con l’art.10 della “Convenzione” per “l’inalienabile diritto alla vita”, con l’art.15 dove “nessuno dovrà essere sottoposto ad esperimenti medico-scientifici” e con l’art.16 dove si è contro “ogni forma di sfruttamento, violenza od abuso”.

Queste metodologie sembra che si richiamano all’eugenismo, la pratica biomedica che spianò la strada alle terribili selezioni della razza e del genere umano tentate dai nazisti; oppure allo sterminio in Unione Sovietica da parte “dell’Einsatzkommando 3” dei malati di mente, che registravano il passaggio dal massacro eugenetico allo sterminio genocidio vero e proprio, od alla teoria dell’economista britannico Malthus che attribuiva all’eccesso di popolazione i mali e le miserie sociali.

Se queste “enunciazioni” venissero applicate, potrebbe subentrare la possibilità che tutti i disabili, specie gli handicappati psichici, potrebbero correre il rischio di subire quelle “forme”, che non abbiamo nessuna remora di definire **eutanasia**, per evitare complicazioni future onde frenare la diffusione di handicap genetici o soppressione della funzione generatrice e procreatrice del genere umano, quindi negazione assoluta di un diritto fondamentale dell’uomo garantito nei Patti internazionali sui diritti umani.

Siamo per la vita, dono incommensurabile dataci da un Ente Sopranaturale!

b.) il voler associare il disabile con minorazioni fisiche, con l’handicappato mentale, in quanto per il primo sussistono possibilità di inserimento sociale e lavorativo, per il secondo si possono e devono essere attuate cure specifiche in strutture adatte, ma non si possono prevedere né tempi di recupero né proposizioni di intendimenti lavorativi, in “persone” che richiedono coesione di intelletto e responsabilità (art.27) e questo è in contrasto con il punto e) nel Preambolo della “Convenzione” dove si “riconosce che la disabilità è un concetto in evoluzione”. La comunità sociale dovrebbe essere il posto dove la persona umana in condizione di infermità, sia fisica che mentale, trovi solidarietà difesa e protezione, **invece di quanti riconoscono più il valore degli animali e che in tale maniera pongono l’uomo allo stesso livello, se non sotto!.**

Il dolore, purtroppo, è una sensazione molesta ed una condizione afflittiva cagionato da un male che tormenta le parti del corpo umano sia fisiche che mentali.

Ancora una volta si deve chiarificare la differenziazione che insiste con il **termine generale di disabile:**

a). disabile è colui che è privato di una forza fisica, sopravvenuta o congenita, di una certa incapacità fisica, ma conservante la lucidità mentale,

Per esempio:

Beethoven la cui nota sordità non gli ha impedito di essere tra i più grandi musicisti del mo do;

Omero pur cieco ha scritto problemi straordinari come l'Iliade e l'Odissea ;

Franklin Roosevelt dalla seggiola a rotelle ha guidato gli USA nella II Guerra Mondiale

b). handicappato è colui che ha ricevuto uno svantaggio in partenza, od un sopravvenuto ostacolo, un intralcio, una inferiorità interna od esterna che impedisce il manifestare il massimo della potenzialità più psichica e meno fisica.

Per esempio:

Vincent Van Gogh grande pittore olandese impressionista;

Torquato Tasso poeta epico fu rinchiuso in manicomio da Alfonso II Duca di Ferrara;

Dostoevskij il grande poeta russo;

(Descritti dal Prof. Antonio Fernandes da Fonseca dell'Università di Porto (Portogallo) "Fenomeni intellettuali dotati di degenerazioni bio-psicopatologiche" (da Dolentium Hominum n.34 -1996 Atti XI Conferenza Internazionale in Vaticano – Pontificio Consiglio Pastorale per Operatori Sanitari).

4.) Ora la "Convenzione" non considera specificatamente l'handicappato mentale perché con la dicitura "menomazione mentale" (art.1), a n/s somnesso avviso, non si chiarifica lo status delle condizioni del **"soggetto nell'interazione"** cioè nell'azione tra i due "fenomeni", perché l'uso del termine malato mentale come sinonimo di persona con disabilità non è quello promosso dalla "Convenzione" stessa che segna un distacco molto chiaro da un approccio medico-assistenziale per un approccio di diritti umani.

Viene spontaneo domandarsi, come può una persona handicappata mentale compiere in **sede giuridica** :

"proprie scelte (art.3/a) che richiedono coesione d'intelletto e responsabilità;

"capacità giuridica" (art.12/2) ;

"controllare i propri affari finanziari ed avere accesso a prestiti bancari, mutui ipotecari (art.12/5);

"veste di testimoni in giudizio" (art.13/1);

"vivere in maniera indipendente (art.19);" piena capacità mentale" (art.26/1);

"diritto a mantenersi attraverso il lavoro comprensivo ed accessibile" (art.27);

"di sposarsi", quando necessitano condizioni di valutazione del concetto giuridico di consenso e volontà (art.23/a);

Il legislatore italiano ha introdotto nella legge 104/1992 il termine handicappato ed in ottemperanza con l'art. 4 della "Convenzione" fra gli obblighi generali, l'Italia si è impegnata ad adottare **appropriate misure legislative**, che nella nostra legislazione **sono carenti da ben 32 anni per la malattia mentale. L'Italia non può esimersi dall'applicazione della "Convenzione sui diritti dei disabili", ma "nell'interazione con le varie barriere" ed "in condizioni di parità con gli altri (art.1).**

Per le diversificazioni tra disabile fisico e handicappato mentale, l'Italia doveva apportare quelle **"appropriate misure legislative" (art. 4)** a tutela del malato mentale in sede di **ratifica** del "Documento" **(che doveva essere ratificato dal Governo Prodi entro il 2007)** ed avvalersi dell'art. 47 lettera 1) della "Convenzione" per inserire un proprio emendamento e sottoporlo al Segretario Generale delle Nazioni Unite nel "Comitato sui diritti delle persone con disabilità". (art. 34).

5.) Spettabile Comitato sulla "Convenzione per i diritti delle persone con disabilità",

mi permetto far presente, senza alcuna acredine, che il **Governo in carica**, le **Istituzioni**, il **Parlamento** in sede di ratifica avvenuta il 20 febbraio 2009 con il disegno di legge n.2121 **non ha adottato** quanto si richiedeva con le Petizioni :

- a.) col n.5 alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica (**“Legge-Quadro in materia di assistenza psichiatrica”**); e col n.6 alla III Commissione Affari Esteri (**“Norme per il recepimento della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità”**) dell’ONU integrandola con provvedimenti specifici per i malati mentali ;
- b.) col n. 9 alla XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati (“Riforma dell’assistenza psichiatrica”) unendo con (**“Norme per il recepimento della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità”**).

di adottare **“leggi appropriate”**, come sancisce l’art.4, riconoscendo i diritti e le necessità degli handicappati mentali per la tutela della loro salute, per le loro famiglie e per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, **normative attese da ben 32 anni.**

Mi permetto chiedere la ricevibilità della presente comunicazione compatibile con le disposizioni ai sensi del Protocollo Opzionale apportando le dovute modifiche sopra esposte.

Grazie, con deferenza e sensi di stima.

Previte

Previte Francesco

previtefelice@alice.it

<http://digilander.libero.it/cristianiperservire>

P.S. Si allega il modello di comunicazione ed informazione concernente il mittente della comunicazione.

15 aprile 2010